



COMUNE DI GOLFERENZO
Provincia di Pavia

**N. 4 Reg. Delib.
del 29/04/2021**

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO : NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** in seduta telematica;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

All'appello risultano::

Cognome e Nome	Carica	Presente
SCABINI Claudio	Sindaco	Sì
SCABINI Marino	Consigliere	Sì
CALATRONI Daniele	Consigliere	Sì
MIRANI Claudio	Consigliere	Sì
CREVANI Matteo	Consigliere	Giust.
SCABINI Andrea	Consigliere	Sì
CREVANI Federico	Consigliere	Sì
RAMPUZZI Roberto	Consigliere	Sì
ZIZZI Antonio	Consigliere	Sì
SIMARI Luigi	Consigliere	Giust.
CRIACO Caterina	Consigliere	Giust.
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta in modalità telematica, stante l'emergenza da Covid19, il Segretario Comunale D'ARPA dott.ssa Elisabetta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor SCABINI Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge in modalità telematica.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma](#)

[677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20.03.2021;

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi e favorevoli

Delibera

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Categoria	aliquota IMU 2021
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,5 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Immobili merce	1,5 per mille
Aree edificabili e altri fabbricati	10,1 per mille
Terreni	ESENTI

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to SCABINI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ARPA dott.ssa Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Golferenzo, li 28/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (dott.ssa Elisabetta D'ARPA)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Golferenzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisabetta D'ARPA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____.

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Golferenzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (D'ARPA dott.ssa Elisabetta)